



Determinazione nr. 495 del 2 agosto 2024

OGGETTO: Diniego di un periodo di aspettativa senza assegni per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 12 – comma 1 del C.C.N.L. 20.09.2001 integrativo del C.C.N.L. 7.04.1999, ...OMISSIS...

L'anno 2024, addì 2 del mese di agosto in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRETTORE F.F.

vista l'istanza del 05/07/2024, in atti prot. n. 53303 del 02/08/2024 con la quale ...OMISSIS..., a tempo indeterminato, ha chiesto la concessione dell'aspettativa per motivi personali, per il periodo dal 16/08/2024 al 15/09/2024, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – del C.C.N.L. 20.09.2001 integrativo del C.C.N.L. 7.04.1999;

visto l'art. 12 del C.C.N.L. 20.09.2001 integrativo del C.C.N.L. stipulato il 7.04.1999 che così recita:

- al comma 1 *"Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio"* ;

- al comma 2 *"il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche se per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8 lett. a) e b), se non siano intercorsi almeno 4 mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 lett. c)."*

visto il parere richiesto al Dirigente Responsabile reso ai fini della valutazione della sostenibilità organizzativa del periodo di assenza indicato nella richiesta dalla richiedente;

rilevato che l'aspettativa succitata può essere legittimamente concessa solo compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio dell'Unità Operativa cui il dipendente afferisce;

constatato che detto presupposto è stato confermato dalle pronunce di taluni Tribunali del Lavoro, nonché dall'orientamento della Suprema Corte che con sentenza n. 4878 dell'11.03.2015, nel prendere ad esame la fattispecie disciplinata dal comma 8, lett. b) del succitato art. 12, ha confermato che: *"La sentenza impugnata ha correttamente interpretato l'art. 12 in esame sulla base del dato letterale come inteso a dettare, nel comma 1, una disciplina di carattere generale dell'istituto dell'aspettativa, laddove la disciplina più dettagliata delle varie ipotesi in cui essa può essere concessa è contenuta nei commi successivi. Ha pertanto ritenuto che l'espressione contenuta nel comma 1 ("... possono essere concessi compatibilmente con le esigenze organizzative di servizio periodi di aspettativa per esigenze personali e di famiglia") attribuisca all'amministrazione un potere discrezionale di concedere (o negare) l'aspettativa, subordinando tale potere alla valutazione della insussistenza (o sussistenza) di ragioni aziendali incompatibili con l'assenza temporanea del lavoratore, in tutti i casi in cui tale assenza è consentita dall'art. 12."*

ritenuto per le motivazioni suindicate di non concedere a ...OMISSIS..., a tempo indeterminato, il periodo di aspettativa per motivi personali, per il periodo dal 16/08/2024 al 15/09/2024,;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di non concedere a ...OMISSIS..., a tempo indeterminato, il periodo di aspettativa per motivi personali richiesto dal 16/08/2024 al 15/09/2024;

2. di dare atto che il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini dell'anzianità, del trattamento di quiescenza e previdenza.
-

IL DIRETTORE F.F.
F.to avv. Vincenza Cozza

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Referente per l'istruttoria: avv. Martina Pozzoli